SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

05A09249

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 agosto 2005.

Caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro celebrative del «1° Anniversario della firma della Costituzione Europea».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regio decreto n. 27 del 29 gennaio 1905, con il quale è stata istituita presso il Ministero del tesoro la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei coni delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Visto l'art. 28 del Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, concernente la composizione della citata Commissione permanente tecnico-artistica;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 1° maggio 1998;

Visto il Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete celebrative da 2 euro destinate alla circolazione;

Visto il verbale n. 10 relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 13 gennaio 2005 dal quale risulta che la moneta celebrativa da € 2 - millesimo 2005 - sarà dedicata al «1° Anniversario della firma della Costituzione Europea»;

Visto il verbale n. 11 della Commissione permanente tecnico-artistica, in data 17 marzo 2005, concernente l'approvazione dell'effige da riprodurre sulla suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di dedicare la faccia nazionale delle monete celebrative da 2 euro al «1° Anniversario della firma della Costituzione Europea»;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro di serie ordinaria - millesimo 2005 - celebrative del «1° Anniversario della firma della Costituzione Europea» emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

al centro, rappresentazione allegorica del ratto di Europa che sorregge la penna ed il trattato della Costituzione sottoscritto dai venticinque rappresentanti degli Stati della Comunità europea. In alto a sinistra «R»; in basso la sigla dell'autore Maria Carmela Colaneri «MCC»; a destra l'anno di emissione «2005»; in basso il monogramma della Repubblica italiana «RI»; in tondo le dodici stelle dell'Unione europea e la scritta «COSTITUZIONE EUROPEA».

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, su un contingente di monete da 2 euro - millesimo 2005 - fissato in n. 80.000.000 di pezzi, pari a € 160.000.000,00, è autorizzata la coniazione di n. 18.000.000 di pezzi, pari ad € 36.000.000,00, in conformità delle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte di queste ultime monete, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A09309

DECRETO 22 settembre 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º marzo 2005 e scadenza 1º marzo 2012, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.735 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 22 giugno, 25 luglio e 25 agosto 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º marzo 2005 e scadenza 1º marzo 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º marzo 2005 e scadenza 1º marzo 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 maggio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 maggio 2005.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 maggio 2005, entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 maggio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un

prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 maggio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 ottobre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 ottobre 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2012,nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 maggio 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09335

DECRETO 22 settembre 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.735 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 giugno, 25 luglio e 25 agosto 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.750 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 ottobre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 110 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 ottobre 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09336

DECRETO 22 settembre 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.735 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 25 luglio e 25 agosto 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza

1º agosto 2015, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 22 aprile 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 ottobre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 63 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 ottobre 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario dal 2006 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 fanno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione dell'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09337

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 settembre 2005.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari, con scadenza 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni hanno comunicato la rinuncia al rinnovo delle registrazioni stesse;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto, a partire dalle rispettive date di scadenza;

Decreta:

1. Sono revocate, a partire dalle rispettive date di scadenza, le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto.

2. La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è consentita per un periodo di 12 mesi a far data dalla scadenza di ciascun prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 9 settembre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari revocati a partire dalla data di scadenza a seguito di rinuncia al rinnovo

Prodotto	Numero di Registrazione	Impresa	Data di Registrazione	Scadenza
FUNGIFOL	009948	CHEMIA S.P.A	12/02/1999	31/12/2005
SHINTHOATE	010602	SINON EU CORPORATION	09/10/2000	09/10/2005
ZETANIL R	009654	OXON ITALIA S.P.A.	03/06/1998	31/12/2005
SIALITE COMBI	010093	SIAPA S.R.L.	13/7/1999	31/12/2005

05A09294

DECRETO 9 settembre 2005.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Aster», registrato al n. 10549 a nome dell'impresa Agrosol S.r.l., in Ravenna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto datato 20 luglio 2000, n. 10549, con il quale l'impresa Agrosol S.r.l. con sede legale in Ravenna, via Matteotti n. 16, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Aster fino al 20 luglio 2005;

Vista la nota presentata in data 23 giugno 2005 con la quale l'impresa Agrosol S.r.l. ha comunicato la rinuncia al rinnovo della registrazione;

Ritenuto di procedere alla revoca della registrazione del prodotto di cui trattasi, a partire dalla sua data di scadenza;

Decreta:

1. È revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato Aster, registrato al n. 10549 con decreto in data 20 luglio 2000, a nome dell'impresa Agrosol S.r.1. con sede legale in Ravenna, via Matteotti n. 16.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio del prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 20 luglio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 9 settembre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

05A09295

DECRETO 9 settembre 2005.

Revoca, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Roster GR», registrato al n. 10547 a nome dell'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe, in Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il rinnovo devono essere presentate non oltre il sessantesimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto datato 20 luglio 2000, n. 10547 con il quale l'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe con sede legale in Bologna, via Byron n. 10, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Roster GR fino al 20 luglio 2005, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Rilevato che per il prodotto fitosanitario di cui trattasi l'impresa titolare della registrazione non ha presentato nei termini previsti dalla normativa vigente la domanda di rinnovo;

Considerato pertanto che la registrazione del prodotto fitosanitario Roster GR è decaduta a partire dalla data di scadenza del prodotto;

Decreta:

1. L'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato Roster GR, registrato al n. 10547 con decreto 20 luglio 2000, a nome dell'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe con sede legale in Bologna, via Byron n. 10, è decaduta a partire dal 20 luglio 2005, data di scadenza del prodotto, in quanto l'impresa non ha presentato la domanda di rinnovo prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001.

2. La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio del prodotto fitosanitario di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 20 luglio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 9 settembre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

05A09296

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 settembre 2005.

Scioglimento di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sotto elencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2005, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Agritur soc. coop. a r.l.», con sede in Marsicovetere (Potenza), via Giustino Fortunato, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Giuliani, in data 29 ottobre 1985, repertorio n. 2544, codice fiscale n. 00908520760, BUSC n. 1940/222683;

2) «Santuario San Donato - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Ripacandida (Potenza), viale Margherita n. 270, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia, in data 22 maggio 1998, repertorio n. 37561, codice fiscale n. 01318440763, BUSC n. 2814/289312.

Potenza, 9 settembre 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

05A09196

DECRETO 9 settembre 2005.

Scioglimento di sedici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle Direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti i verbali ispettivi redatti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Atteso che, nel caso in specie non si rende necessario acquisire il parere del Comitato centrale delle cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio Installatori Artigiani», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Bianca Lopez in data 31 luglio 1990, repertorio n. 6206, iscritta al n. 00921970794 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 2918;

2) società cooperativa mista «Consorzio Confedile - Confartigianato», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Bianca Lopez in data 22 maggio 1990, repertorio n. 5786, iscritta al n. 00908710791 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 2802;

3) società cooperativa mista «Silatour», con sede in Sorbo S. Basile, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 13 maggio 1986, repertorio n. 23677, iscritta al n. 00823810791 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 2324;

4) società cooperativa mista «Airone», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Andrea Teti in data 21 novembre 1984, repertorio n. 3182, iscritta al n. 01490970793 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 2087;

5) società cooperativa agricola «Agronova», con sede in Cicala, costituita per rogito notaio Pasquale Critelli in data 13 ottobre 1992, repertorio n. 5444, iscritta al n. 01883160796 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3001;

6) società cooperativa edilizia «Edil Carlopoli», con sede in Carlopoli, costituita per rogito notaio Fortunato Galati in data 26 febbraio 1977, repertorio n. 93292, iscritta al n. 00370990798 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 1238;

7) società cooperativa mista «A. Greco», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 24 ottobre 1980, repertorio n. 3735, iscritta al n. 01239070798 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 1679;

8) società cooperativa produzione e lavoro «Rentravel», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Paola Gualtieri in data 18 luglio 1988, repertorio n. 37508, iscritta al n. 00860240795 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 2574;

9) società cooperativa produzione e lavoro «Calabria Operaia», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Andrea Teti in data 29 luglio 1983, repertorio n. 1670, iscritta al n. 01357070794 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 1980;

10) società cooperativa agricola «Megale Hellas», con sede in Simeri Mare, costituita per rogito Paola Gualtieri in data 10 novembre 1987, repertorio n. 32141, iscritta al n. 00396140790 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 1394;

11) società cooperativa mista «Air System», con sede in Simeri Crichi, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 3 marzo 1989, repertorio n. 42277, iscritta al n. 00872620794 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 2660;

12) società cooperativa mista «Rinascita Sud», con sede in Palermiti, costituita per rogito notaio Bianca Lopez in data 18 luglio 1996, repertorio n. 12153, iscritta al n. 02079450793 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3188;

13) società cooperativa produzione e lavoro «Eureko», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Rocco Guglielmo in data 5 agosto 1999, repertorio n. 61.866, iscritta al n. 02265210795 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3323;

14) società cooperativa produzione e lavoro «Lilly il Vagabondo», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 28 febbraio 1996, repertorio n. 100466, iscritta al n. 02054130790 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3197;

15) società cooperativa produzione e lavoro «Conf.Ab.», con sede in Badolato M., costituita per rogito notaio Rosa Gallelli in data 31 marzo 1983, repertorio n. 6477, iscritta al n. 01340230794 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 1955;

16) società cooperativa produzione e lavoro «Coser Service», con sede in Botricello, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale in data 7 settembre 1995, repertorio n. 35322, iscritta al n. 02028300792 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3131.

Catanzaro, 9 settembre 2005

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A09293

DECRETO 9 settembre 2005.

Scioglimento di dodici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti i verbali ispettivi redatti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Atteso che, nel caso in specie non si rende necessario acquisire il parere del comitato centrale delle cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) soc. coop.va di produzione e lavoro «San Giovanni Bosco» con sede in Martirano Lombardo, costituita per rogito notaio Mario Bilangione in data 28 ottobre 1997, repertorio n. 60032, iscritta al n. 00990570798 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3271;

2) soc. coop.va di produzione e lavoro «Euro Servizi 2000» con sede in Decollatura, costituita per rogito notaio Iadvida Palange in data 17 giugno 1998, repertorio n. 226.555, iscritta al n. 00991640798 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3293;

3) picc soc. coop.va di produzione e lavoro «Mediterranea Service» con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Fiore Melacrinis Napoleone in data 2 gennaio 2002, repertorio n. 132281, iscritta al n. 02479510790 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3467;

4) soc. coop.va di edilizia «Agrfoglio 87» con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 9 febbraio 1987, repertorio n. 27999, iscritta al n. 01625100795 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 2417;

5) soc. coop.va mista «Urania» con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Agapito Rosaria Carmela in data 15 marzo 2000, repertorio n. 61859, iscritta al n. 02343330797 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3385;

6) picc. soc. coop.va mista «Astro» con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Carmen Infantino in data 5 gennaio 2000, repertorio n. 24214, iscritta al n. 02295230797 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3361;

7) soc. coop.va mista «Imago Mundi Arte Contemporanea» con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 2 dicembre 1998, repertorio n. 92399, iscritta al n. 02209500798 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3313;

8) soc. coop.va mista «C.I.A.L. Consorzio Imprese Artigiane Lametine» con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Fiore Melacrinis Napoleone in data 6 marzo 1996, repertorio n. 111181, iscritta al n. 02066170792 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3203;

9) soc. coop.va sociale «Makarenko» con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Fiore Melacrinis Napoleone in data 6 dicembre 1995, repertorio n. 110516, iscritta al n. 02049970797 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3193;

10) soc. coop.va sociale «Carità e Amore» con sede in S. Pietro Apostolo, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 1° marzo 1996, repertorio n. 85531, iscritta al n. 02057500791 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3185;

11) picc. soc. coop.va pesca «Maricello» con sede in Gizzeria Lido, costituita per rogito Sapienza Comerci in data 19 luglio 2001, repertorio n. 40431, iscritta al n. 02449270798 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3471;

12) picc. soc. coop.va mista «Cona 2002» con sede in Petronà, costituita per rogito Guglielmina Ciliberto in data 28 maggio 2002, repertorio n. 50900, iscritta al n. 02515700793 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro, BUSC n. 3488.

Catanzaro, 9 settembre 2005

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A09311

DECRETO 14 settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Soc. coop.va Consorzio Fidal Lombardia a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite le disposizioni che erano contenute nell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale ispettivo datato 21 settembre 2004 nei confronti della società cooperativa «Consorzio Fidal Lombardia a r.l.», con sede legale in Milano, in liquidazione dal 5 luglio 2000, dal quale risultano un eccessivo ritardo ed irregolarità nello svolgimento della liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al liquidatore della cooperativa e preavviso di sostituzione del liquidatore pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 2004;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione al provvedimento è pervenuta dal liquidatore né dall'ente né da terzi interessati;

Visto il parere favorevole espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 aprile 2005;

Decreta

la sostituzione, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, per eccessivo ritardo e per irregolarità nello svolgimento della liquidazione, del liquidatore ordinario, sig. Lollusa Luciano, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 5 luglio 2000, della società cooperativa «Soc. coop.va Consorzio Fidal Lombardia a r.l.», in liquidazione, sede legale Milano, viale Luigi Majno n. 38, costituita per rogito notaio dott. Pasquale Iannello di Milano in data 30 giugno 1999, BUSC 17217, codice fiscale 12860500151, e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del dott. De Lucia Giovanni, nato a Caserta il 23 agosto 1966, con studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 10.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e all'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 settembre 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A09270

DECRETO 14 settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Italservice a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite le disposizioni che erano contenute nell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale ispettivo datato 4 ottobre 2004 nei confronti della società cooperativa «Italservice a r.l.», con sede legale in Milano, in liquidazione dal 30 dicembre 2003, dal quale risultano irregolarità nello svolgimento della liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al liquidatore della cooperativa e preavviso di sostituzione del liquidatore pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione al provvedimento è pervenuta dal liquidatore né dall'ente né da terzi interessati;

Visto il parere favorevole espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 aprile 2005;

Decreta:

La sostituzione, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, per irregolarità nello svolgimento della liquidazione, del liquidatore ordinario, dott. Bonzi Romolo, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 30 dicembre 2003, della società cooperativa «Italservice a r.l.», in liquidazione, sede legale Milano, via Decembrio n. 29, costituita per rogito notaio dott. avv. Nicola Caputo Di Milano in data 26 luglio 1979, repertorio n. 21544, raccolta n. 2501, BUSC n. 10291/170952, codice fiscale 04504400153, e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del dott. De Lucia Giovanni, nato a Caserta il 23 agosto 1966, con studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 10.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e all'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 settembre 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A09271

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattordici società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro, delle visure

camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa a r.l. «Idrotermica Elettrica Sanitaria Artigiana Citesa soc. coop.va a r.l.» con sede in Genzano di Lucania (Potenza), via Umberto I n. 110, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta, in data 23 novembre 1977, repertorio n. 230, registro società n. 1433, codice fiscale n. 00231190760, BUSC n. 1086/156364;

2) società cooperativa a r.l. «Braida soc. coop. a r.l.» con sede in Laurenzana (Potenza), via Pisacane n. 1, costituita per rogito notaio dott. Rosa Lezza Oliviero in data 25 aprile 1979, repertorio n. 801, registro società n. 1641, codice fiscale n. 00716030762, BUSC n. 1253/171955;

3) società cooperativa a r.l. «Cultura e lavoro soc. coop. a r.l.» con sede in Maratea (Potenza), via Europa n. 2, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 4 novembre 1978, repertorio n. 1493, registro società n. 340/79, codice fiscale n. 84002670762, BUSC n. 1317/176687;

4) società cooperativa a r.l. «Nuova Professionalità Coop. N.P. soc. coop. a r.l.» con sede in Tolve (Potenza), via E. Ciccotti, n. 4, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione in data 9 settembre 1981, repertorio n. 6693, registro società n. pz063 -1963, codice fiscale n. 00551920762, BUSC n. 1407/187480;

5) società cooperativa a r.l. «Tre Monti soc. coop. a r.l.» con sede in Lauria (Potenza), contrada Pietra Ferrata n. 161, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosa Barra in data 11 maggio 1987, repertorio n. 6026, registro società n. 1012/87, codice fiscale n. 00933280760, BUSC n. 2181/239790;

6) società cooperativa a r.l. «Società cooperativa agricoltura biologica a r.l. tra agricoltori» con sede in Barile (Potenza), via SS 93 zona Pip, costituita per rogito notaio dott. Vincenzina Castone in data 17 luglio 1990, repertorio n. 11542, registro società n. 1806, codice fiscale n. 01055030769, BUSC n. 2348/249130;

7) società cooperativa a r.l. «Cassa di mutualità di Chiaromonte soc. coop. a r.l.» con sede in Chiaromonte (Potenza), via V. Emanuele n. 56, costituita per rogito notaio dott. Lucia Cannaviello in data 8 marzo 1990, repertorio n. 3659, registro società n. 1348, codice fiscale n. 01047220767, BUSC n. 2457/255427;

8) società cooperativa a r.l. «Cartobit soc. coop. a r.l.» con sede in Tolve (Potenza), via F.lli Coviello n. 12, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 21 gennaio 1991, repertorio n. 16948, registro società n. 5235, codice fiscale n. 01068650769, BUSC n. 2486/257530;

9) società cooperativa a r.l. «La Fenice soc. coop. a r.l.» con sede in Melfi (Potenza), via Federico Severini n. 1, costituita per rogito notaio dott. Vincenzina Cestone in data 26 marzo 1992, repertorio n. 16865, registro società n. 2045, codice fiscale n. 01108140763, BUSC n. 2505/259346;

10) società cooperativa a r.l. «Duemme soc. coop. a r.l.» con sede in Trecchina (Potenza), via Pozzodonato n. 33, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 23 agosto 1991, repertorio n. 36788, registro società n. 1494, codice fiscale n. 01095050769, BUSC n. 2510/259634;

11) società cooperativa a r.l. «Europa 92 Consorzio artigiani edili e affini soc. coop. a r.l.» con sede in Oppido Lucano (Potenza), via Nuova n. 9, costituita per rogito notaio dott.ssa Bianca Perri Pedio in data 11 aprile 1990, repertorio n. 25204, registro società n. 4764, codice fiscale n. 01058850767, BUSC. n. 2581/263804;

12) società cooperativa a r.l. «San Luca soc. coop. a r.l.» con sede in Potenza, via Napoli n. 16, costituita per rogito notaio dott. Beatrice Simone in data 30 dicembre 1992, repertorio n. 11926, registro società n. 5532, codice fiscale n. 01125010767, BUSC n. 2583/264071;

13) società cooperativa a r.l. «Polis soc. coop. sociale a r.l.» con sede in Filiano (Potenza), via Parco n. 81, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Lo Sardo in data 4 maggio 1996, repertorio n. 30, registro società n. 171409, codice fiscale n. 01241050762, BUSC n. 2813/288964;

14) società cooperativa a r.l. «Ski Parking soc. coop. a r.l.» con sede in Abriola (Potenza), piazza Marconi n. 8, costituita per rogito notaio dott. Antonio Polosa in data 21 dicembre 1988, repertorio n. 30887, registro società n. 4302, codice fiscale n. 01003720768, BUSC n. 2188/240001.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via Isca del Pioppo n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 8 settembre 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

05A09197

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 settembre 2005.

Proroga dei termini per la presentazione della documentazione relativa agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2001, il quale prevede, all'art. 5, comma 2, che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Piano triennale, i soggetti proponenti debbano inviare, pena l'esclusione, la eventuale documentazione integrativa necessaria e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 40 del 10 dicembre 2004, «Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari», registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2005, che conferma il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del succitato decreto per la presentazione della documentazione integrativa dei progetti presentati;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2005, n. 26, che ha differito al 30 settembre 2005 il termine di scadenza per la presentazione della eventuale documentazione integrativa e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, art. 1, e 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la nota n. 3432/A4-ISTR del 22 settembre 2005 con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome richiede una ulteriore proroga al 31 ottobre 2005 dei termini previsti per la presentazione della succitata documentazione, ferma restando la possibilità di iniziare ad esaminare i progetti pervenuti;

Tenuto conto che la suddetta richiesta di proroga consentirà a tutte le regioni di completare gli adempimenti previsti per l'attuazione dei piani regionali relativi alle residenze universitarie;

Tenuto conto, altresì, che la richiesta di proroga dei termini al 31 ottobre non causerà ritardi nelle procedure di assegnazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge n. 338/2000 in quanto i progetti nel frattempo presentati potranno essere comunque istruiti;

Ritenuto, pertanto, per le suesposte considerazioni, di differire al 31 ottobre 2005 la scadenza del termine per la presentazione della documentazione citata in premessa;

Decreta:

Art. 1.

a) Il termine di scadenza per la presentazione della eventuale documentazione integrativa e/o della documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116 e confermato dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 10 dicembre 2004 n. 40, è differito al 31 ottobre 2005;

b) nelle more dello spirare del termine di cui alla precedente lettera *a)* le competenti strutture del Ministero provvederanno ad istruire i progetti presentati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A09393

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Pa.L.Mer. Scarl - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 26 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2002 con il quale il laboratorio Pa.L.Mer. Scarl - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale, ubicato in Latina, via Carrara n. 12/A, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Pa.L.Mer. Scarl - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale, ubicato in Latina, via Carrara n. 12/A, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 settembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU n.81 2^ SS 21/10/1991 All. 2
analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU n.81 2^ SS 21/10/1991
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU n.81 2^ SS 21/10/1991 All. 3

05A09230

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 29 settembre 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati rilasciati dalla Camera dei deputati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Indizione di un *referendum* di indirizzo a tutela della sovranità dell'ordinamento nazionale nei confronti dell'ordinamento comunitario e internazionale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord-Padania On. Andrea Gibelli in Roma, via Uffici del Vicario, 21 - Tel. 0667604657.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 29 settembre 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati rilasciati dalla Camera dei deputati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Indizione di un *referendum* sull'euro e sulla reintroduzione di una moneta nazionale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord-Padania On. Andrea Gibelli in Roma, via Uffici del Vicario, 21 - Tel. 0667604657.

05A09380-05A09381

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato di rettifica, riguardante la traduzione non ufficiale alla legge 10 febbraio 2005, n. 19, riguardante: «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione».

Si ripubblica, qui di seguito, il testo, nella nuova stesura, della traduzione non ufficiale alla legge 10 febbraio 2005, n. 19, riguardante: «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione», traduzione non ufficiale pubblicata nel supplemento ordinario n. 25/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 28 febbraio 2005.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FISCALE

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), firmatari della presente Convenzione;

Considerando che lo sviluppo della circolazione internazionale di persone, capitali, beni e servizi — peraltro largamente positivo — ha aumentato le possibilità di evasione ed elusione fiscale e richiede pertanto una crescente cooperazione tra le autorità fiscali;

Prendendo atto con soddisfazione di tutti gli sforzi effettuati nel corso degli ultimi anni, a livello bilaterale, o multilaterale, per combattere contro l'evasione e l'elusione fiscale;

Considerando che occorre un coordinamento degli sforzi fra gli Stati per incoraggiare tutte le forme di assistenza amministrativa in materia fiscale, per le imposte di qualsivoglia natura, garantendo nel contempo un'adeguata tutela dei diritti dei contribuenti;

Riconoscendo che la cooperazione internazionale può svolgere un ruolo importante, facilitando la corretta determinazione degli obblighi tributari ed assistendo il contribuente nella tutela dei propri diritti;

Considerando che i principi fondamentali in virtù dei quali ogni persona può esigere, per la determinazione dei propri diritti ed obblighi, una procedura giuridica regolare devono essere applicabili in materia fiscale in tutti gli Stati e che gli Stati dovrebbero fare del loro meglio per proteggere i legittimi interessi dei contribuenti, fornendo loro in modo particolare un'adeguata difesa contro la discriminazione e la doppia imposizione;

Convinti pertanto che gli Stati non devono adottare provvedimenti né fornire informazioni in modo non conforme al loro diritto ed alla loro prassi e che devono tener conto della necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni nonché degli strumenti internazionali relativi alla tutela della vita privata ed ai flussi di dati di carattere personale;

Desiderosi di concludere una Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Art. 1.

Oggetto della Convenzione e persone considerate

1. Fatte salve le disposizioni del capitolo IV, le Parti si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale assistenza include, se del caso, i provvedimenti adottati da organi giudiziari.

2. Tale assistenza amministrativa include:

a) lo scambio di informazioni, comprese le verifiche fiscali simultanee e la partecipazione a verifiche fiscali all'estero;

b) la riscossione dei crediti tributari, compresi i provvedimenti cautelari;

c) la notifica di documenti.

3. Una Parte fornirà assistenza amministrativa a prescindere dal fatto che la persona interessata sia residente o abbia la nazionalità di una Parte o di qualsiasi altro Stato.

Art. 2.

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica:.

a) alle seguenti imposte:

i. imposte sul reddito o sugli utili;

ii. imposte sugli utili di capitale prelevate separatamente dall'imposta sul reddito o sugli utili;

iii. imposte sul patrimonio netto,

prelevate per conto di una Parte; e

b) alle seguenti imposte:

i. imposte sul reddito, sugli utili, sugli utili di capitale o sul patrimonio netto prelevate per conto delle suddivisioni politiche o degli enti locali di una Parte;

ii. contributi obbligatori di previdenza sociale dovuti alle amministrazioni pubbliche o agli istituti di previdenza sociale di diritto pubblico; e

iii. imposte di altre, categorie, ad eccezione dei dazi doganali, prelevati per conto di una Parte, e precisamente:

A. imposte sulle successioni e sulle donazioni;

B. imposte sui beni immobili;

C. imposte generali su beni e servizi, quali le imposte sul valore aggiunto o le imposte sulle vendite;

D. imposte specifiche su beni e servizi, quali le accise;

E. imposte sull'uso o sulla proprietà di veicoli a motore;

F. imposte sull'uso o sulla proprietà di beni mobili diversi dai veicoli a motore;

G. qualsiasi altra imposta;

iv. imposte rientranti, nelle categorie di cui al precedente punto (iii), prelevate per conto delle suddivisioni politiche e degli enti locali di una Parte.

2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono elencate nell'allegato *A* secondo le categorie di cui al paragrafo 1.

3. Le Parti notificheranno al segretario generale del Consiglio d'Europa o al segretario generale dell'OCSE (qui di seguito i «Depositari») qualsiasi modifica da apportare all'allegato *A* risultante da una modifica dell'elenco di cui al paragrafo 2. Tale modifica avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi che decorre dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario.

4. La Convenzione si applica altresì, dal momento della loro introduzione, alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite in una Parte dopo l'entrata in vigore della Convenzione in relazione a detta Parte in aggiunta alle imposte esistenti elencate nell'allegato *A* o in loro sostituzione; in tal caso, la Parte interessata notificherà a uno dei depositari l'introduzione delle dette imposte.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI GENERALI

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni «Stato richiedente» e «Stato richiesto» designano rispettivamente qualsiasi Parte che richieda assistenza amministrativa in materia fiscale e qualsiasi Parte cui tale assistenza è richiesta;

b) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta o contributo di previdenza sociale cui si applica la Convenzione in conformità all'art. 2;

c) l'espressione «credito d'imposta» designa qualsiasi ammontare di imposta, nonché i relativi interessi, sanzioni amministrative e costi inerenti al recupero, dovuti e non ancora pagati;

d) l'espressione «autorità competente» designa le persone ed autorità elencate all'allegato *B*;

e) il termine «nazionali», in relazione ad una Parte, designa:

i. tutte le persone fisiche che hanno la nazionalità di tale Parte, e

ii. tutte le persone giuridiche, società di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformità alla legislazione in vigore in detta Parte.

Per ogni Parte che abbia formulato una dichiarazione a tal fine, i termini di cui sopra devono intendersi ai sensi delle definizioni contenute nell'allegato *C*.

2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione ad opera di una Parte, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detta Parte relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

3. Le Parti notificano a uno dei depositari qualsiasi modifica da apportare agli allegati *B* e *C*. Tale modifica avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario.

CAPITOLO III

FORME DI ASSISTENZA

Sezione I

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Art. 4.

Disposizioni generali

1. Le parti si scambieranno le informazioni, in particolare quelle previste dalla presente sezione, che appaiono rilevanti per:

a) procedere all'accertamento ed alla riscossione delle imposte, al recupero dei crediti tributari o alle relative misure di esecuzione, e

b) promuovere un'azione dinanzi ad un'autorità amministrativa o avviare procedimenti penali dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Le informazioni che si presume non siano rilevanti a tal fine non possono formare oggetto di scambio ai sensi della presente Convenzione.

2. Una Parte può utilizzare le informazioni ottenute ai sensi della presente convenzione come mezzo di prova dinanzi ad una giurisdizione penale solo previa autorizzazione della Parte che ha fornito dette informazioni. Tuttavia, due o più Parti possono, di comune accordo, rinunciare alla condizione dell'autorizzazione preliminare.

3. Ciascuna delle Parti può indicare, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei depositari, che, in conformità alla propria legislazione interna, le proprie autorità possono informare il proprio residente o nazionale prima di trasmettere le informazioni che lo riguardano ai sensi degli articoli 5 e 7.

Art. 5.

Scambio di informazioni su richiesta

1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente ogni informazione di cui all'art. 4 relativa ad una determinata persona o transazione.

2. Se le informazioni disponibili negli archivi fiscali dello Stato richiesto non consentono di dar seguito alla richiesta di informazioni, detto Stato adotta tutti i provvedimenti necessari al fine di fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.

Art. 6.

Scambio automatico di informazioni

Per talune categorie di casi ed in conformità alle procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambiano automaticamente le informazioni di cui all'art. 4.

Art. 7.

Scambio spontaneo di informazioni

1. Una Parte comunica, senza richiesta preliminare, ad un'altra Parte le informazioni di cui è a conoscenza nelle seguenti situazioni:

a) la prima Parte ha motivo di ritenere che nell'altra Parte possa verificarsi una riduzione o un'esenzione anomale d'imposta;

b) un contribuente ottiene nella prima Parte una riduzione o un'esenzione d'imposta che comporterebbe un aumento di imposta o un assoggettamento ad imposta nell'altra Parte;

c) le operazioni tra un contribuente di una Parte ed un contribuente di un'altra Parte avvengono tramite uno o più Paesi in modo tale che ne possa risultare una riduzione d'imposta nell'uno o nell'altro Paese o in entrambi;

d) una Parte ha motivo di ritenere che possa risultare una riduzione d'imposta da trasferimenti fittizi di utili nell'ambito di gruppi di imprese;

e) quando, in seguito ad informazioni comunicate ad una Parte da un'altra Parte, la prima Parte abbia raccolto informazioni utili ai fini dell'accertamento degli obblighi tributari nell'altra Parte.

2. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti ed attua le procedure necessarie affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 possano essere acquisite ai fini della trasmissione all'altra Parte.

Art. 8.

Verifiche fiscali simultanee

1. Su richiesta di una delle Parti, due o più Parti si consultano al fine di determinare i casi e le procedure relativi alle verifiche fiscali simultanee. Ciascuna Parte decide se partecipare o meno ad una determinata verifica fiscale.

2. Ai fini della presente Convenzione, per verifica fiscale simultanea si intende un accordo tra due o più Parti al fine di verificare, simultaneamente, ciascuna sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o più persone con interessi comuni o collegati al fine di scambiare le informazioni utili in tal modo ottenute.

Art. 9.

Verifiche fiscali all'estero

1. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente, l'autorità competente dello Stato richiesto può autorizzare rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente ad assistere alla fase pertinente di una verifica fiscale nello Stato richiesto.

2. Se la richiesta è accettata, l'autorità competente dello Stato richiesto comunica al più presto all'autorità competente dello Stato richiedente la data ed il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario incaricato di effettuare detta verifica, nonché le procedure e le condizioni stabilite dallo Stato richiesto per lo svolgimento di tale verifica. Ogni decisione relativa allo svolgimento della verifica fiscale è adottata dallo Stato richiesto.

3. Una Parte può informare uno dei depositari circa la sua intenzione di non accettare, in linea generale, le richieste di cui al paragrafo 1. Tale dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento.

Art. 10.

Informazioni contraddittorie

Se una Parte riceve dall'altra Parte informazioni sulla situazione fiscale di una persona che le sembrano contraddittorie con quelle di cui dispone, essa ne informa la Parte che ha fornito le informazioni.

Sezione II

ASSISTENZA AL RECUPERO

Art. 11.

Recupero dei crediti tributari

1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta, fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15, le misure necessarie al recupero dei crediti tributari nel primo Stato, come se si trattasse di crediti tributari propri.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto ai crediti tributari che formano oggetto di un titolo che ne consente il recupero nello Stato richiedente e che non sono contestati, a meno che le Parti interessate non abbiano convenuto diversamente.

Tuttavia, se il credito è vantato nei confronti di una persona che non è residente dello Stato richiedente, il paragrafo 1 si applica soltanto laddove il credito non possa più essere contestato, a meno che le parti interessate non abbiano convenuto diversamente.

3. L'obbligo di fornire assistenza ai fini del recupero dei crediti tributari relativi ad una persona deceduta o al suo patrimonio ereditario è limitato al valore del patrimonio ereditario o dei beni ricevuti da ciascuno dei beneficiari della successione, a seconda se il credito debba essere recuperato sul patrimonio ereditario o presso i beneficiari di quest'ultimo.

Art. 12.

Provvedimenti cautelari

Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta i provvedimenti cautelari ai fini del recupero di un ammontare d'imposta, anche se il credito è contestato o non è ancora oggetto di titolo esecutivo.

Art. 13.

Documenti a corredo della richiesta

1. La richiesta di assistenza amministrativa di cui alla presente sezione deve essere corredata da:

a) una dichiarazione attestante che il credito d'imposta concerne, un'imposta prevista dalla presente Convenzione e che, in caso di recupero, detto credito non è o non può essere contestato, fatto salvo il paragrafo 2 dell'art. 11;

b) una copia ufficiale del titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente, e

c) ogni altro documento necessario a recupero o ai provvedimenti cautelari.

2. Il titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente è, se del caso ed in conformità alle disposizioni in vigore nello Stato richiesto, accettato, riconosciuto, integrato o sostituito nel minor tempo possibile dalla data di ricevimento della richiesta di assistenza, da un titolo che consenta l'esecuzione nello Stato richiesto.

Art. 14.

Termini

1. Le questioni relative al termine oltre il quale il credito tributario non è esigibile sono disciplinate dalla legislazione dello Stato richiedente. La richiesta di assistenza deve contenere precise informazioni in merito a tale termine.

2. Gli atti di recupero compiuti dallo Stato richiesto a seguito di una richiesta di assistenza e che, secondo la legislazione di detto Stato, avrebbero l'effetto di sospendere o interrompere il termine di cui al paragrafo 1, hanno anche lo stesso effetto per quanto riguarda la legislazione dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente in merito a tali atti.

3. In ogni caso, lo Stato richiesto non è tenuto a dar seguito ad una richiesta di assistenza presentata dopo un periodo di 15 anni a decorrere dalla data del titolo esecutivo originario.

Art. 15.

Privilegi

Il credito tributario per il cui recupero viene fornita l'assistenza non gode nello Stato richiesto di nessun privilegio concesso in via straordinaria ai crediti tributari di detto Stato, anche se la procedura di recupero utilizzata è quella che detto Stato applica ai propri crediti tributari.

Art. 16.

Dilazione dei pagamenti

Se la sua legislazione o prassi amministrativa lo consente in circostanze analoghe, lo Stato richiesto può concedere una dilazione dei pagamenti ovvero un pagamento rateale, ma deve preliminarmente informarne lo Stato richiedente.

Sezione III

NOTIFICA DI DOCUMENTI

Art. 17.

Notifica di documenti

1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto notifica al destinatario i documenti, compresi quelli relativi a decisioni giudiziarie, emanati dallo Stato richiedente e concernenti un'imposta prevista dalla presente Convenzione.

2. Lo Stato richiesto procede alla notifica dei documenti:

a) secondo le forme, stabilite dalla propria legislazione interna per la notifica di documenti di natura identica o analoga;

b) per quanto possibile, secondo le particolari forme richieste dallo Stato richiedente, o le forme più simili a queste ultime previste dalla propria legislazione.

3. Una Parte può notificare direttamente per posta i documenti ad una persona che si trova nel territorio di un'altra Parte.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di annullare una notifica di documenti effettuata da una Parte in conformità alla propria legislazione.

5. Quando un documento è notificato ai sensi del presente articolo, non è necessaria la sua traduzione. Tuttavia, qualora sia accertato che il destinatario non comprende la lingua in cui è stato redatto il documento, lo Stato richiesto lo farà tradurre o ne farà redigere un sunto nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali. In alternativa, può richiedere allo Stato richiedente che il documento sia tradotto o accompagnato da un sunto in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, del Consiglio d'Europa o dell'OCSE.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI
A TUTTE LE FORME DI ASSISTENZA

Art. 18.

Informazioni fornite dallo Stato richiedente

1. Una richiesta di assistenza deve indicare, se del caso:

a) l'autorità o l'organo che ha avviato la richiesta presentata dall'autorità competente;

b) il nome, l'indirizzo ed ogni altro dettaglio che consentono l'identificazione della persona riguardo alla quale è presentata la richiesta;

c) nel caso di una richiesta di informazioni, la forma in cui lo Stato richiedente auspica di ricevere le informazioni in relazione alle proprie esigenze;

d) nel caso di una richiesta di assistenza ai fini del recupero o dei provvedimenti cautelari, la natura del credito tributario, gli elementi costitutivi di detto credito ed i beni sui quali il credito può essere recuperato;

e) nel caso di una richiesta di notifica di documenti, la natura e l'oggetto del documento da notificare;

f) se la richiesta è conforme alla legislazione ed alla prassi amministrativa dello Stato richiedente e se essa è giustificata alla luce dei requisiti dell'art. 19.

2. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto ogni altra informazione concernente la richiesta di assistenza non appena ne viene a conoscenza.

Art. 19.

Possibilità di rifiuto di una richiesta

Lo Stato richiesto non è tenuto a dar seguito ad una richiesta se lo Stato richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi di cui dispone sul proprio territorio, tranne nel caso in cui il ricorso a tali mezzi comporti difficoltà sproporzionate.

Art. 20.

Risposta alla richiesta di assistenza

1. Se viene dato seguito alla richiesta di assistenza, lo Stato richiesto informa al più presto lo Stato richiedente circa i provvedimenti adottati ed il risultato dell'assistenza.

2. Se la richiesta è respinta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente al più presto, indicando i motivi del rigetto.

3. In relazione ad una richiesta di informazioni, se lo Stato richiedente ha precisato la forma in cui auspica ricevere le informazioni e lo Stato richiesto è in grado di farlo, quest'ultimo fornisce le informazioni nella forma richiesta.

Art. 21.

Tutela dei soggetti e limiti dell'obbligo di assistenza

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può limitare i diritti e le garanzie concessi ai soggetti dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto.

2. Salvo per quanto concerne l'art. 14, le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa, o a quelle dello Stato richiedente;

b) di addottare provvedimenti che ritiene contrari all'ordine pubblico o ai suoi interessi fondamentali;

c) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dello Stato richiedente;

d) di fornite informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o si suoi interessi fondamentali;

e) di fornire assistenza amministrativa se e nella misura in cui ritiene che l'imposizione dello Stato richiedente sia contraria ai principi di imposizione generalmente ammessi o alle disposizioni di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni o di ogni altra Convenzione conclusa dallo Stato richiesto con lo Stato richiedente;

f) di fornire assistenza laddove l'applicazione della presente Convenzione dia luogo ad una discriminazione tra un nazionale dello Stato richiesto e i nazionali dello Stato richiedente che si trovano nella stessa situazione.

Art. 22.

Segretezza

1. Le informazioni ottenute da una Parte in applicazione della presente Convenzione saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detta Parte o in base alle condizioni di segretezza previste nella Parte che ha fornito le informazioni, qualora tali condizioni siano più restrittive.

2. In ogni caso, tali informazioni saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi o di sorveglianza) incaricate dell'accertamento della riscossione o del recupero delle imposte di detta Parte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relative a tali imposte. Soltanto le persone od autorità sopracitate possono utilizzare tali informazioni e ciò unicamente per i fini sopra indicati. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, essi potranno rivelarne il contenuto nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi relativi a tali imposte, dietro autorizzazione preliminare dell'autorità competente della Parte che ha fornito le informazioni. Tuttavia, due o più Parti possono di comune accordo rinunciare alla condizione dell'autorizzazione preliminare.

3. Se una Parte ha formulato una riserva prevista dal punto *(a)* del paragrafo 1 dell'art. 30, ogni altra Parte che ottiene le informazioni da detta Parte non può utilizzarle ai fini di un'imposta inclusa in una categoria che ha formato oggetto di riserva. Analogamente, la Parte che ha formulato la riserva non può utilizzare le informazioni ottenute in base alla presente Convenzione ai fini di un'imposta inclusa in una categoria oggetto di riserva.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni ricevute da una Parte possono essere utilizzate per altri fini quando l'uso di tali informazioni per tali altri fini è possibile secondo la legislazione della Parte che fornisce le informazioni, e l'autorità competente di detta Parte autorizza tale uso. Le informazioni fornite da una Parte ad un'altra Parte possono essere trasmesse da quest'ultima ad una terza Parte, dietro autorizzazione preliminare dell'autorità competente della prima Parte.

Art. 23.

Procedimenti

1. I procedimenti relativi a misure adottate in forza della presente Convenzione dallo Stato richiesto devono essere avviati esclusivamente dinanzi all'organo competente di detto Stato.

2. I procedimenti relativi a misure adottate dallo Stato richiedente in forza della presente Convenzione, in particolare quelle che, in materia di recupero, concernono l'esistenza o l'ammontare del credito d'imposta o il titolo che ne consente l'esecuzione, sono avviati esclusivamente dinanzi all'organo, competente di detto Stato. Qualora tali procedimenti siano avviati, lo Stato richiedente ne informa lo Stato richiesto e quest'ultimo sospende la procedura in attesa della decisione dell'organo adito.

Tuttavia, se è richiesto dallo Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta provvedimenti cautelari per garantire il recupero. Inoltre lo Stato richiesto può anche essere informato di tali procedimenti da qualsiasi persona interessata. Al momento in cui riceve l'informazione, lo Stato richiesto consulta, se del caso, lo Stato richiedente al riguardo.

3. Non appena è stata pronunciata una decisione definitiva riguardo al procedimento avviato, lo Stato richiesto o lo Stato richiedente, a seconda dei casi, notifica all'altro Stato la decisione adottata ed i suoi affetti sulla richiesta di assistenza.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 24.

Attuazione della Convenzione

1. Le Parti comunicano tra di loro ai fini dell'attuazione della presente Convenzione tramite le rispettive autorità competenti. Queste ultime possono a tal fine comunicare direttamente tra di loro ed autorizzare autorità subordinate ad agire per loro conto. Le autorità competenti di due o più Parti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione della Convenzione.

2. Quando lo Stato richiesto ritiene che l'applicazione della presente Convenzione in un caso particolare potrebbe avere conseguenze gravi ed indesiderabili, le autorità competenti dello Stato richiesto e dello Stato richiedente si consulteranno e faranno del loro meglio per risolvere la situazione per via di amichevole composizione.

3. Un organo di coordinamento composto da rappresentati delle autorità competenti delle Parti vigila, sotto l'egida dell'OCSE, sull'attuazione e sugli sviluppi della presente Convenzione. A tal fine, l'organo di coordinamento, raccomanda ogni azione che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali della Convenzione. In particolare, esso costituisce il foro per lo studio di nuovi metodi e procedure volte ad accrescere la cooperazione internazionale in materia fiscale e, se del caso, raccomanda revisioni o modifiche della Convenzione. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione, ma non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata, potranno farsi rappresentare nelle riunioni dell'organo di coordinamento a titolo di osservatori.

4. Ogni Parte può invitare l'organo di coordinamento ad esprimere pareri sull'interpretazione delle disposizioni della Convenzione.

5. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra due o più Parti in merito all'attuazione o all'interpretazione della Convenzione, le autorità competenti di tali Parti faranno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione. L'accordo raggiunto è comunicato all'organo di coordinamento.

6. Il segretario generale dell'OCSE trasmette alle Parti ed agli Stati firmatari della Convenzione che non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata, i pareri espressi dall'organo di coordinamento ai sensi delle disposizioni del paragrafo 4 di cui sopra, nonché le intese comuni raggiunte ai sensi dei paragrafo 5 di cui sopra.

Art. 25.

Lingue

Le richieste di assistenza e le relative risposte sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'OCSE o del Consiglio d'Europa o in ogni altra lingua convenuta bilateralmente tra gli Stati contraenti interessati.

Art. 26.

Spese

A meno che non sia altrimenti convenuto a livello bilaterale dalle Parti interessate:

a) le spese ordinarie sostenute per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiesto;

b) le spese straordinarie sostenute per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiedente.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Altri accordi o intese internazionali

1. Le possibilità di assistenza previste dalla presente Convenzione non si limitano a, né sono limitate da quelle contenute in accordi o altre intese internazionali esistenti o futuri tra le Parti interessate, o da altri strumenti relativi alla cooperazione in materia fiscale.

2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, le Parti che sono membri della Comunità economica europea applicano nelle loro reciproche relazioni le regole comuni in vigore nella Comunità stessa.

Art. 28.

Firma ed entrata in vigore della Convenzione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'OCSE. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso uno dei depositari.

2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

3. Per ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o Paese membro dell'OCSE che esprima in seguito il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 29.

Applicazione territoriale della Convenzione

1. Al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accertazione o di approvazione, ciascuno Stato può designare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi altro successivo momento, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei depositari, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del depositario.

3. Ogni dichiarazione effettuata ai sensi di uno dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata ad uno dei depositari. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Art. 30.

Riserve

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dichiarare che si riserva il diritto:

a) di non concedere qualsivoglia forma di assistenza per le imposte delle altri Parti che rientrano in una qualsiasi delle categorie enumerate all'art. 2, paragrafo 1, capoverso *(b)*, a patto che tale Parte non abbia incluso nell'annesso *A* della Convenzione nessuna delle sue proprie imposte che rientrano in questa categoria;

b) di non concedere assistenza in materia di recupero di crediti fiscali o di recupero di multe amministrative sia per tutte le imposte, sia unicamente per le imposte appartenenti ad una o più categorie enumerate all'art. 2, paragrafo 1;

c) di non concedere assistenza in relazione a crediti fiscali già esistenti alla data di entrata in vigore della Convenzione per questo Stato, oppure, se una riserva è già stata formulata in forza del capoverso *(a)* o *(b)* di cui sopra, alla data del ritiro di tale riserva relativamente alle imposte della categoria in questione;

d) di non concedere assistenza in materia di notifica di documenti, sia per tutte le imposte, sia unicamente per le imposte di una o più delle categorie enumerate all'art. 2, paragrafo 1;

f) di non accertare le notifiche a mezzo posta previste all'art. 17, paragrafo 3.

2. Nessuna altra riserva è ammessa.

3. Ogni Parte può, dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, formulare una o più delle riserve di cui al paragrafo 1, di cui non si era avvalsa al momento della ratifica, accettazione o approvazione. Tali riserve entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della riserva da parte di uno dei depositari.

4. Ogni Parte che ha formulato una riserva ai sensi dei paragrafi 1 e 3, può ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica ad uno dei depositari. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione della notitica da parte del depositario.

5. La Parte che ha formulato una riserva relativamente ad una norma della presente Convenzione non può esigere da un'altra Parte l'applicazione di detta norma; tuttavia, se la riserva è parziale, essa può pretendere che tale disposizione sia applicata nella misura in cui essa l'ha accettata.

Art. 31.

Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica ad uno dei depositari.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario.

3. La Parte che denuncia la presente Convenzione rimane vincolata dall'art. 22 fintanto che conserva in suo possesso informazioni, documenti o altre notizie ottenute in applicazione della Convenzione.

Art. 32.

Depositari e loro funzioni

1. Il depositario presso il quale è compiuto un atto, una notifica o una comunicazione, notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed ai Paesi membri dell'OCSE:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli articoli 28 e 29;

d) ogni dichiarazione formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 4 o del paragrafo 3 dell'art. 9 ed il ritiro di tali dichiarazioni;

e) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell'art. 30 ed il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell'art. 30;

f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 o 4 dell'art. 2, del paragrafo 3 dell'art. 3, dell'art. 29 o del paragrafo 1 dell'art. 31.

2. Il depositario che riceve una comunicazione o che effettua una notifica in conformità al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'altro depositario.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1988, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa e l'altro nell'archivio dell'OCSE. I segretari generali del Consiglio d'Europa e dell'OCSE ne trasmetteranno copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'OCSE.

ALLEGATO *A*

IMPOSTE CUI SI APPLICA LA CONVENZIONE

(Art. 2, paragrafo 2 della Convenzione)

ALLEGATO *B*

AUTORITÀ COMPETENTI

(Art. 3, paragrafo 1 *(d)* della Convenzione)

ALLEGATO *C*

DEFINIZIONE DEL TERMINE «CITTADINO» AI FINI DELLA CONVENZIONE

(Art. 3, paragrafo 1 *(e)* della Convenzione)

05A09262

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 settembre 2005

Dollaro USA	1,2005
Yen	136,01
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,381
Corona danese	7,4622
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68025
Fiorino ungherese	247,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8963
Corona svedese	9,3875
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,588
Franco svizzero	1,5578
Corona islandese	75,49
Corona norvegese	7,8205
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,4515
Nuovo Leu romeno	3,5323
Rublo russo	34,2850
Nuova lira turca	1,6150
Dollaro australiano	1,5907
Dollaro canadese	1,4095
Yuan cinese	9,7144
Dollaro di Hong Kong	9,3129
Rupia indonesiana	12335,14
Won sudcoreano	1243,42
Ringgit malese	4,5258
Dollaro neozelandese	1,7647
Peso filippino	67,576
Dollaro di Singapore	2,0321
Baht tailandese	49,529
Rand sudafricano	7,6764

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09379

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, relativo all'emissione di tre nuove serie di buoni fruttiferi postali.

RISPARMIO POSTALE

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.a.), a partire dal 1° ottobre 2005, ha in emissione tre nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B12», «BC6» e «18B».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali «B12», «BC6» e «18B» non sono più sottoscrivibili i buoni della serie «B11», «BC5» e «18A».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet del CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

05A09258

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Andreotti Farmaceutica S.r.l.».

Decreto n. 61 del 23 agosto 2005

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% ANDREOTTI FARMACEUTICA S.R.L. (ex integratore medicato Spiralabor 200).

Titolare A.I.C.: Andreotti Farmaceutica S.r.l. con sede legale e fiscale in Guarda Veneta (Rovigo), via Eridania Ovest n. 65, codice fiscale n. 00799760293.

Produttore: la società Unione Commerciale Lombarda sita in Brescia, via G. Di Vittorio n. 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fustino da 1 kg - A.I.C. n. 102426018;

fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102426020.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina adipato pari a base 200 g;

eccipienti: glucosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa: vitelli da latte: ventiquattro giorni; suini: dieci giorni e polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): quindici giorni.

Validità: dodici mesi in confezione integra, quaranta giorni dopo prima apertura e dodici ore l'acqua medicata.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09260

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Metacam 20 mg/ml».

Provvedimento n. 190 del 6 settembre 2005

Specialità medicinale: METACAM 20 mg/ml.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania; rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/97/004/014 - 12 flaconi da 50 ml, N.I.N. 103340030;

EU/2/97/004/015 - 12 flaconi da 100 ml, N.I.N. 103340042.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 23 luglio 2005 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

05A09263

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Equilis Te».

Provvedimento n. 191 del 6 settembre 2005

Specialità medicinale: EQUILIS TE.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero di registrazione nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer - Olanda; rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l.

Confezioni autorizzate:

EU/2/05/055/001 - 10 fiale da 1 dose N.I.N. 103767012;

EU/2/05/055/002 - 10 siringhe precaricate N.I.N. 103767024.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 8 luglio 2005 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

05A09264

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Equilis Prequenza».

Provvedimento n. 192 del 6 settembre 2005

Specialità medicinale: EQUILIS PREQUENZA.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero di registrazione nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer - Olanda; rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l.

Confezioni autorizzate:

EU/2/05/056/001 - 10 fiale da 1 dose N.I.N. 103766010;

EU/2/05/056/002 - 10 siringhe precaricate N.I.N. 103766022.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 8 luglio 2005 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

05A09265

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Aivlosin - premiscela per alimenti medicati».

Provvedimento n. 193 del 6 settembre 2005

Specialità medicinale: AIVLOSIN - PREMISCELA PER ALIMENTI MEDICATI.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero di registrazione nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd - Regno Unito; rappresentante in Italia: Schering - Plough S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/04/044/002 - premiscela medicata per alimenti sacco da 5 kg N.I.N. 103150025.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 12 luglio 2005 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

05A09266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini Merial contro la malattia di Marek».

Decreto n. 63 del 26 agosto 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0149/001

Medicinale prefabbricato per uso veterinario DILUENTE PER VACCINI MERIAL CONTRO LA MALATTIA DI MAREK.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: produzione e confezionamento primario: ditta Baxter Health Care Corporation - North Cove Manufacturing Plant - Po Box 1390 - Marion, North Carolina 28752 - USA.

Confezionamento secondario: Ditta Merial - 1 Chemin de Cruzols - 69595 Lentilly Cedex - Francia.

Il controllo dei lotti per l'Europa è effettuato dalla ditta Merial Portes des Alpes - Rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacca da 200 ml di polietilene - PVC; A.I.C. n. 103728010;

sacca da 400 ml di polietilene - PVC; A.I.C. n. 103728022;

sacca da 800 ml di polietilene - PVC; A.I.C. n. 103728034;

sacca da 1.000 ml di polietilene - PVC; A.I.C. n. 103728046;

sacca da 1.200 ml di polietilene - PVC; A.I.C. n. 103728059;

sacca da 1.600 ml di polietilene - PVC; A.I.C. n. 103728061;

sacca da 1.800 ml di polietilene - PVC; A.I.C. n. 103728073;

sacca da 2.400 ml di polietilene - PVC A.I.C. n. 103728085.

Composizione: per 100 ml di prodotto: eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: diluente per ricostituire i vaccini congelati Merial contro la malattia di Marek.

Validità: trentasei mesi.

Utilizzare immediatamente dopo l'apertura dell'involucro esterno in polietilene.

Utilizzare immediatamente dopo l'apertura della sacca interna in PVC contenente il diluente.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica, ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

05A09261

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Decreto n. 65 del 13 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, fino ad ora registrate a nome della società Gellini International S.r.l. di Aprilia (Latina) - codice fiscale 02059910592:

FERRO DESTRANO al 10% Gellini International:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100283011;

flacone da 250 - A.I.C. n. 100283023;

SOLUZIONE GLUCOSATA al 25%:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100367010;

SOLUZIONE GLUCOSATA al 25% CON ACETILMETIONINA E COLINA CLORURO:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100379015,

è ora trasferita alla società Intervet Productions S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

I medicinali vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e continueranno ad essere prodotti presso lo o gli stabilimenti in precedenza autorizzati fatto salvo l'eventuale cambio di denominazione del produttore.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Fuciderm».

Decreto n. 66 del 13 settembre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. SE/V/1012/01/IA/04.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società Leo Animal Health A/S - Uldum (Danimarca):

FUCIDERM nelle confezioni:

tubo di gel da 15 g - A.I.C. n. 102881012;

tubo di gel da 30 g - A.I.C. n. 102881024,

è ora trasferita alla società VetXX A/S - Mekuvej 9, DK - 7171 Uldum (Danimarca).

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, gli altri elementi distintivi della società e l'officina di produzione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09268

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Bronchishield».

Decreto n. 67 del 15 settembre 2005

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0153/001 del 27 aprile 2005.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BRONCHISHIELD.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Laboratories, Ireland, Finisklin Industrial Estate, Sligo.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 fiala da 1 dose di frazione liof. e 1 fiala da 1 dose di diluente - A.I.C. n. 103742019;

scatola da 5 fiale da 1 dose di frazione liof. e 5 fiale da 1 dose di diluente - A.I.C. n. 103742021;

scatola da 10 fiale da 1 dose di frazione liof. e 10 fiale da 1 dose di diluente - A.I.C. n. 103742023.

Composizione: 1 dose (1 ml) di vaccino contiene:

frazione liofilizzata:

principio attivo: Bordetella bronchiseptica, viva, ceppo 92B 2.1 x 10^6 a 2.04 x 10^7 CFU (*) - (*) CFU: unità formanti colonia;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

diluente: acqua sterile purificata QSP 1 ml.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani di otto settimane di età o oltre per la riduzione dei segni clinici di tosse causati da Bordetella bronchiseptica.

Validità: due anni.

Dopo ricostituzione: otto ore.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

05A09269

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1. società «Cooperativa COOP99» a r.l., con sede legale in Settimo Torinese (Torino), via San Mauro n. 21/A, costituita in data 17 dicembre 1998 per rogito notaio dott.ssa Francesca Ciluffo, pos. prov. 6671, p. IVA n. 07656550014;

2. «Cooperativa Lavori Edili Affini - C.L.E.A.» - Piccola società cooperativa a r.l., con sede legale in Torino, via Ferrere n. 14, costituita in data 26 settembre 1996 per rogito notaio dott. Giuseppe Beccari, pos. prov. 7257, p. IVA n. 01697710356.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09195

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Demetra - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Demetra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento al viale Mellusi n. 152, costituita per rogito del notaio dott. Ettore Piacquadio in data 20 marzo 1999, repertorio n. 20076, registro società n. 14799/99 - codice fiscale 01156350629 - ex BUSC n. 1543/286263.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro Servizio politiche del lavoro opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09227

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Terravecchia e Futuro società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Frasso Telesino.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Terravecchia e Futuro società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Frasso Telesino (Benevento) alla via Fosso n. 6, costituita per rogito del notaio dott. Di Giovine Gaetano in data 23 luglio 2002, repertorio n. 1441, codice fiscale 01270440629 - ex BUSC n. 1769/311014.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro Servizio politiche del lavoro opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09228

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di alcuni tritacarni in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività considerate le comunicazioni della Commissione europea n. 2963/1 def del 5 agosto 2005, n. 2963/2 def del 5 agosto 2005 e n. 2963/3 def del 5 agosto 2005 e n. 2963/4 del 5 agosto 2005 con le quali sono state ritenute giustificate le misure di proibizione adottate, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine» — dalle Autorità di controllo del mercato di uno Stato membro per i prodotti appresso indicati:

tritacarne - marca Mado - tipi MEW-620, 621 e 623 dotati di comando a pedale - fabbricati e commercializzati dalla ditta Maschinenfabrik Dornhan GmbH - Balmerstrabe 10 - D - 72175 Dornhan-Schwarzwald - Germania;

tritacarne - marca La Minerva - tipi C/E700, C/E700 R, C/E701 e C/E702 dotati di comando a pedale - fabbricati e commercializzati dalla ditta La Minerva di Chiodini Mario S.r.l., via del Vetraio n. 36 - Z.I. Roveri 2 - 40138 Bologna - Italia;

tritacarne - marca Biro - tipi AFMG e BK 90 - dotati di comando a pedale - fabbricati e commercializzati dalla ditta Manufacturing Company Inc., - 1114 West Main Street - Marblehead - Ohio - USA;

tritacarne - marca KT - tipi LM 98A e LM 130A dotati di comando a pedale - fabbricati e commercializzati dalla ditta Koneteollisuus OY - Jarvihaantie 5 - 01800 Klaukkala - Finlandia.

Tenuto conto che dette macchine sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'art. 2 della direttiva 98/37/CE in particolare:

non conforme ai RES riguardanti i punti 1.1.2 «relativo ai principi di integrazione della sicurezza»; punto 1.2.2 «relativo ai dispositivi di comando»; punto 1.3.7 «relativo alla prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili» dell'allegato I della direttiva 98/37/CE.

Rappresentando, tali non conformità un grave rischio di lesioni derivanti dal contatto con i dispositivi di taglio richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori dei prodotti sopra individuati, in quanto rappresentano un grave rischio di lesioni derivanti dal contatto con i dispositivi di taglio, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio comune europeo.

05A09259

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta olio extra vergine di oliva «Lucano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta olio extra vergine di oliva «Lucano», ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio Olivicolo Lucano, via Fabio Filzi n. 87 - 85100 Matera, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA «LUCANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Lucano» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Lucano», è riservata all'olio extravergine di oliva prodotto esclusivamente dalle seguenti varietà di olivo con le seguenti percentuali:

Ogliarola minimo al 50%;

Maiatica e Coratina, congiuntamente o disgiuntamente minimo 30%;

Frantoio e Leccino fino ad un massimo del 20%.

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lucano» deve possedere le seguenti caratteristiche:

valutazioni chimico fisiche:

acidità massima: 0,6 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < 11;

polifenoli totali: => 120;

valutazioni organolettiche:

colore: dal giallo oro al giallo con riflessi verdi;

odore: fruttato medio di oliva matura con note di erbaceo;

sapore: fruttato medio di oliva con percezione della nota amara e piccante dal leggero al medio.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi all'attuale normativa U.E. vigente.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lucano» devono essere prodotte, trasformate e l'olio ottenuto deve essere confezionato nell'intero territorio amministrativo dei sottoelencati comuni appartenenti alle province di Potenza e Matera.

Nella provincia di Potenza:

Acerenza, Albano, Armento, Balvano, Banzi, Baragiano, Bella, Brienza, Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castronuovo di S'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Filiano, Forenza, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Genzano di Lucania, Guardia Perticara, Lauria, Lavello, Maratea, Marsico Nuovo, Missanello, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Noepoli, Oppido Lucano, Palazzo S. Gervasio, Picerno, Pietragalla, Rivello, Roccanova, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Fele, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, Sant'Angelo le Fratte, Sant'Arcangelo, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Teana, Tolve, Trecchina, Vietri di Potenza, Viggianello, Viggiano.

Nella provincia di Matera:

Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, Scanzano Ionico, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

La coltivazione delle olive, nonché l'estrazione, ed il confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lucano» devono avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 per mantenere inalterate le qualità del prodotto e garantire il controllo e la rintracciabilità.

Le condizioni di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lucano», devono essere quelli tradizionali e caratteristiche della zona e comunque, atte a conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque, atti a non modificare le caratteristiche di pregio delle olive e dell'olio.

Per i nuovi impianti sono da ritenersi idonee quelle aree dove la fertilità naturale del terreno, l'esposizione e l'altimetria siano in grado di far esprimere agli oliveti le peculiari caratteristiche produttive e di qualità e sono ammesse forme di allevamento che consentono densità fino ad un massimo di cinquecento alberi per ettaro.

La difesa fitosanitaria e/o biologica si applica attraverso i disciplinari di lotta integrata emanati dalla regione Basilicata.

La produzione massima di olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lucano» di cui all'art. 3 non può superare le 24 tonnellate ad ettaro con una produzione massima per piante di 60 kg.

La raccolta deve essere effettuata a partire dall'inizio della invaiatura fino a tutto il mese di dicembre, mentre per la cultivar Maiatica, la raccolta può prolungarsi fino al 15 gennaio.

La resa massima in olio non può superare il 26% del peso delle olive.

La raccolta deve essere eseguita manualmente o meccanicamente con agevolatrici o scuotitori e con l'ausilio di reti. È vietata la raccolta su reti permanenti ed il contatto delle drupe con il terreno. È vietato l'uso di prodotti cascolanti.

Il trasporto delle olive deve avvenire in contenitori fessurati per permettere la circolazione dell'aria onde evitare danni alle drupe. La fase di conservazione fino alla molitura delle olive deve essere il più possibile limitata e comunque non protrarsi oltre le quarantotto ore successive alla raccolta.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici; è vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco. Non è consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione (metodo del ripasso). La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di 30ºC della pasta di olive, per una durata di quaranta minuti al massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. L'olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite con materiali idonei all'uso alimentare. La commercializzazione deve avvenire in banda stagnata, contenitori di vetro o terracotta smaltata di capacità non superiore a cinque litri. Il prodotto può essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo. È consentito l'ottenimento dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta «Lucano» con metodo biologico.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

Nel sud Italia la coltura dell'olivo è molto presente e la Basilicata in questo si distingue ulteriormente. Parlare dunque di olio extravergine, in una regione altamente vocata come la Basilicata, significa rappresentare parte della storia del territorio, della cultura e delle tradizioni contadine, della difesa del suolo e dello sviluppo dell'agricoltura. Qui l'olio di oliva è un prodotto altamente simbolico e straordinario con una storia profonda e radicata.

L'olivicoltura lucana ha infatti origini remote. Lo testimoniano i numerosi reperti archeologici (olive, foglie e noccioli ecc.), come risulta dagli scavi condotti nel Metapontino. I reperti archeologici di fattorie, sementi, aratri e altri oggetti testimoniano la grande tradizione agricola dell'area, documentata, tra l'altro, nelle straordinarie

tavole di Heraclea e raffigurata su monete e vasellame risalente a epoche pre-cristiane. Un ruolo molto importante fu svolto dai monaci Benedettini e Cistercensi, i quali, all'interno degli orti dei monasteri e conventi diffusi in Basilicata, custodirono i semi e le conoscenze delle tecniche spinti dalle necessità del culto cristiano. Ma un altro importante fattore ha contribuito alla differenziazione delle aree coltivate ad oliveto rispetto al restante territorio agricolo: esse hanno storicamente costituito una eccezione alla proprietà latifondista grazie a contratti del tipo enfiteutico che hanno assicurato quella stabilità di rapporto fra coltivatori e terra coltivata necessaria a garantire una agricoltura meno precaria. Da una estensione limitata il paesaggio degli oliveti deve essersi lentamente allargato nel corso dei secoli. Negli ultimi decenni la olivicoltura dell'area ha avuto un netto miglioramento anche grazie a politiche comunitarie nazionali e regionali che hanno finanziato i nuovi impianti e reimpianti.

Il comparto-olivicolo oleario è oggi quindi, uno dei più competitivi e all'avanguardia nel settore primario regionale.

Art. 8.

Struttura di controllo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lucano», sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Designazione e presentazione

È vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche. È possibile l'utilizzo di indicazioni relative ad aziende, ragioni sociali o a marchi privati purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore e che compaiano in etichetta con una dimensione dimezzata rispetto ai caratteri relativi alla denominazione di origine protetta.

Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:

1) «Lucano», seguito dall'acronimo DOP o dalla dicitura «Denominazione di origine protetta»;

2) la quantità di olio contenuta nel recipiente;

3) la campagna olearia di produzione e la data di scadenza del prodotto.

Sono ammessi contro etichette e collari dei confezionatori del prodotto.

Il logo dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lucano» è realizzato con caratteri goudy sans bold. Il testo tutto in maiuscolo si caratterizza con la O finale che è di corpo pari a 2/3 di LUCAN, posizionata in testa. Nella parte inferiore la scritta DOP in carattere goudy sans medio, in un rapporto di 1/3 con la O. Il colore è il Pantone 471 e può essere usato, quando le condizioni lo richiedono, in negativo. La dimensione minima di utilizzo non deve essere inferiore a corpo 3,5 per l'acronimo dop.

05A09229

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501228/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00